

## STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

### "CARBINIA S.R.L. - SOCIETA' DI SERVIZI STRUMENTALI"

#### Art. 1 Soci

1.1 E' costituita - per trasformazione ai sensi del codice civile della previgente società per azioni - una società a responsabilità limitata denominata "Carbinia S.r.l. - Società di servizi strumentali", partecipata dall'Ente Comune di Carovigno.

1.2 Le partecipazioni al capitale è consentita esclusivamente ad enti pubblici affidatari di servizi strumentali. Non sarà pertanto valido ed efficace nei confronti della società il trasferimento di partecipazioni a soggetti diversi dagli enti pubblici, ovvero a soggetti non affidatari di servizi strumentali.

1.3 La società è soggetta all'indirizzo e controllo degli enti pubblici soci nelle forme previste dal successivo articolo 23.

#### Art. 2 Sede

2.1 La società ha sede sociale in Carovigno, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

#### Art. 3 Durata

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### Art. 4 Domicilio

4.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e del/i sindaco/i, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

#### Art. 5 Oggetto sociale

5.1 La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi strumentali di seguito elencati:

- manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
- pulizia degli immobili comunali;

- manutenzione e gestione area cimiteriale;
- gestione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di concessione;
- valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di conferimento;
- gestione e manutenzione del sistema turistico - culturale e ambientale, anche al fine di rendere fruibili i siti di proprietà comunale;
- manutenzione e gestione integrata degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
- costruzione e gestione di opere di interesse e finalità pubblica;
- produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;
- servizi volti all'efficientamento energetico e relativa realizzazione e gestione degli impianti;
- manutenzione, gestione e realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione;
- esecuzione di attività strumentali alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione, al rimborso ed ogni altra attività strumentale all'incasso, alla definizione ed alla gestione delle entrate tributarie, extratributarie ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- espletamento, anche attraverso sistemi informatici, di servizi relativi al controllo, alla rilevazione e all'aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione delle banche dati sia per la gestione del personale che per quelli contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale nonché attività per l'istituzione di collegamenti tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
- conservazione, utilizzo, aggiornamento dei dati del catasto, finalizzati allo svolgimento delle funzioni catastali da parte delle amministrazioni locali ed eventualmente attribuite agli enti locali ivi compresi i dati per revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e per la delimitazione delle zone agrarie, nel rispetto delle competenze delle agenzie del territorio o di altre amministrazioni pubbliche;
- gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze di affissioni, etc.) nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal piano generale degli impianti;
- supporto tecnico alla gestione delle sanzioni amministrative non tributarie;
- attività strumentale ed ausiliaria al consiglio tributario, ove istituito.

5.2 La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

5.3 Ferma restando la disciplina dell'in house providing, dell'oggetto sociale esclusivo e del divieto di partecipazione ed azione su mercati concorrenziali, la società, ove ricorrano le condizioni ed in assenza di divieti, potrà costituire o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della vigente normativa.

5.4 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta od indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

5.5 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.6 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci.

5.7 La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento,

## Art. 6 Rapporti con i soci e tra soci

6.1 I rapporti tra la società ed il soci sono regolati dalle convenzioni di affidamento dei servizi. I soci danno atto che con riguardo alla gestione dei reciproci rapporti ed in particolare all'amministrazione della società faranno riferimento ad un apposito patto parasociale.

## Art. 7 Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è suddiviso in quote di pari importo.

7.2 Le quote sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.3 Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

7.4 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro, nel rispetto delle norme vigenti.

7.5 La società, su determinazione dell'organo amministrativo, potrà emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

7.6 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario la società potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

7.7 Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'organo amministrativo, sentito il sindaco revisore  $\text{D}$  ove istituito -, salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'assemblea dei soci. Dal bilancio della società dovrà, comunque, risultare il titolo per cui tali versamenti risultano effettuati.

7.8 La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo, allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisizione di tale qualità.

7.9 I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto della vigente normativa. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale.

## Art. 8 Aumenti di capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge.

## Art. 9 Prelazione

9.1 In sede di aumento di capitale i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute. Per l'esercizio del diritto di prelazione il socio dovrà inviare una comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie partecipazioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle partecipazioni in caso di aumento del capitale sociale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione agli altri soci inviando all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

- l'indicazione delle partecipazioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
- le generalità del potenziale acquirente;
- il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le partecipazioni verrebbero alienate o sottoscritte.

9.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'organo amministrativo dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata a.r., al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle partecipazioni o dei

diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci.

9.4 Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'organo amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata a. r. all'altro socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle partecipazioni o dei diritti dovrà essere perfezionato e pubblicizzato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2470 c.c.

9.5 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo, nonché la cessione in favore di soggetti diversi da enti pubblici affidanti, comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle partecipazioni o delle opzioni nei confronti della società.

9.6 I soci possono liberamente trasferire le partecipazioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per controllo si intende quello definito all'articolo 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo entro tre anni dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati.

## Art. 10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso;
- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di ulteriori vincoli al trasferimento delle partecipazioni;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'aumento del capitale sociale;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente comma.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata a.r. . La raccomandata deve essere inviata entro

quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.3 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.4 Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle partecipazioni a seguito del recesso. Il valore è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale o del sindaco revisore  $\text{D}$  ove istituito -, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri del bilancio. I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicata nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

## Art. 11 Assemblea dei soci - competenze

11.1 Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del collegio sindacale o del sindaco revisore ed il relativo compenso, la nomina del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

11.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

## Art. 12 Assemblea dei soci - convocazione

12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

12.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

12.4 L'assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del collegio sindacale (assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

12.5 L'assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

12.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio;

- entro il 30 settembre di ciascun anno per la verifica del bilancio di previsione e per l'esercizio del potere di verifica connesso al c.d. controllo analogo.

12.7 L'assemblea è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

## Art. 13 Intervento in assemblea

13.1 L'intervento ed il voto in assemblea è consentito a tutti i soci titolari di partecipazioni o di diritti su queste.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non soci, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere, regolare il diritto di intervento in assemblea.

13.3 E' consentito l'intervento in assemblea tramite videoconferenza.

13.4 Il socio potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

13.5 Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

## Art. 14 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione/amministratore unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'assemblea.

13.2 Il presidente/amministratore unico è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai semi di legge da un notaio.

#### Art. 15 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale.

15.2 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.3 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.4 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

#### Art. 16 Organo amministrativo

16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. Nel caso in cui sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo è composta da tre consiglieri.

16.2 La composizione dell'organo amministrativo è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

16.3 Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

16.4 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero consiglio deve intendersi cessato con effetto immediato.

16.6 In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ., ove nominato il collegio sindacale ovvero il sindaco revisore unico.

16.7 In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382.cod. civ;



- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

-- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

-- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;

#### b) requisiti di professionalità

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;

- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;

- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico-gestionali, giuridiche od economiche;

- aver svolto funzioni amministrative, anche elettive, o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

#### Art. 17 Poteri dell'organo amministrativo

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi previsti dalla legge, ovvero dallo statuto.

17.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2475 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni ad un singolo amministratore.

17.3 Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; -

- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

17.4 L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## Art. 18 Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano per carica, con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 8 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del messaggio attraverso rapporto di conferma.

Le convocazioni si fanno agli indirizzi resi dai consiglieri al presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto. Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi utilizzando teleconferenze o sistemi telematici.

18.2 Il consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale dove istituito - e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.3 Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un consiglio di amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali, con obbligo di trasmissione della relazione e del deliberato ai soci. In caso di amministratore unico la relazione dovrà essere redatta e trasmessa ai soci nel medesimo termine. Del pari, entro il 30 luglio di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico, redige un bilancio provvisorio di esercizio, da trasmettersi ai soci in via preliminare allo svolgimento dell'assemblea di cui al precedente art. 12.6.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica; tra i consiglieri di uguale anzianità di carica, prevale quello più anziano di età.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

18.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni relative a:

I) budget annuale;

II) stipula di contratti relativi alla realizzazione di investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o budget approvato;

III) acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili;

IV) assunzioni di partecipazioni od interessenze;

V) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri,

è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.7 L'assemblea, all'atto della nomina e sentito il collegio sindacale ove istituito, determina un importo complessivo massimo per la remunerazione dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione. Per i restanti componenti l'assemblea determina un rimborso forfetario nella misura complessiva massima di Euro 5.000,00 annue.

#### Art. 19 Presidenza dell'Organo amministrativo e rappresentanza della società

19.1 Il presidente del consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea dei soci.

19.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al presidente o all'amministratore unico e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

#### Art. 20 Collegio Sindacale

20.1 Ove ricorrano le condizioni di legge per l'obbligatoria nomina, l'attività del collegio sindacale è svolta dal sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti.

20.2 Il sindaco, ovvero i sindaci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

20.3 L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante riferendosi alla tariffa minima stabiliti dall'ordine dei dottori commercialisti, ridotta del venti per cento.

20.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili.

20.5 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

20.7 In relazione all'attività sociale i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio. 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

I) alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro v del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

#### Art. 21 Bilancio

21.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

#### Art. 22 Utili

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nei modi e nelle forme previsti dall'art. 2478 del cod. civ.

22.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

#### Art. 23 - Controllo analogo dei soci

23.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il proprio segretario, ovvero dirigente all'uopo delegato.

23.2 Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.

23.3 A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed i bilanci annuali ed infrannuali ai soci, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo. Altresì comunica in via preventiva ogni evento che esula l'ordinaria gestione dell'attività.

23.4 La trasmissione di cui al punto che precede è condizione per l'assunzione delle relative decisioni e costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore.

#### Art. 24 Foro competente

24.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Brindisi che giudicherà applicando la legge italiana.

## Art. 25 Disposizioni finali

25.1 In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materie di società.